

<p>STUDIO LEGALE Avv. Luciano Asaro <i>Patrocinante in Cassazione</i> Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985 E-mail: asaro@tinwind.it Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it</p>

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
INAUDITA ALTERA PARTE

Per l'Ins. **ASARO ROSA**, C.F.: SRARSO73E43F061V, nata a Mazara del Vallo, prov. (TP) il 03/05/1973, e residente in Mazara del Vallo, prov. (TP), nella via Ugdulena n. 8; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata l'11.08.16, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Firenze, con sede a Firenze, nella Via degli Arazzieri n. 4 (pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it);
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, C.F.: 80022410486, in persona del Direttore pro tempore, con sede a Firenze, nella Via Mannelli n. 113, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Firenze, con sede a Firenze, nella Via degli Arazzieri n. 4 (pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it);
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AREZZO - UFFICIO VI**, C.F.: 800022405145, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ad Arezzo, nel Viale Piero della Francesca n. 13, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Firenze, con sede a Firenze, nella Via degli Arazzieri n. 4 (pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it);

E NEI CONFRONTI DI:



- **TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2016/2017 ED ASSUNTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI DALLA RICORRENTE E CHE L'HANNO PRECEDUTA;**

- Parte Resistente -

OGGETTO:

- **Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità e per il conseguente mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di TRAPANI/REGIONE SICILIA ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

PREMESSO FATTO E DIRITTO

L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, posto comune, ed è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE - Fase C, con anno di prova superato con esito positivo presso l'Istituto Comprensivo Statale "Margaritone" di Arezzo.

Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *“ Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”.*

Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *“ Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”.*



L'ins. Asaro Rosa ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 (doc. 1), presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso.

La stessa ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito e delle preferenze di Provincia secondo un preciso ordine, rimandando a tal proposito all'allegata domanda di mobilità.

Con relativa mail inviata il 29.07.2016 alla ricorrente veniva comunicato l'esito della domanda di mobilità con assegnazione all'ambito territoriale PIEMONTE AMBITO 0011 (Alessandria), TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE (doc. 2).

Dopo aver preso visione della mobilità del personale di scuola primaria posto comune pubblicato in data 29/07/2016, la ricorrente constatava che le era stato assegnato un ambito sito in una regione (Piemonte) che, addirittura, non aveva affatto indicato tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Inoltre non appariva, né appaiono tuttora, chiari né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri a tal uopo adottati.

Infatti la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenze previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato (doc. 3).

A ciò si aggiunga che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dall'istante, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (doc. 4) e da quella effettuata dal USR Toscana (doc. 5).

A titolo esemplificativo nella provincia di Trapani sono residuati n. 3 posti non assegnati nell'ambito 027, come si evince dal bollettino trasferimenti (doc. 6).

Quello che stramazza ancor di più è vedere colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono stati assegnati ad ambiti indicati dalla stessa.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti colleghi:



1. l'aspirante ABATE SABRINA, nata il 15/02/1971, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente (cui sono stati assegnati punti complessivi 25), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito LAZIO 0009 con punti 21, e quindi inferiore alla ricorrente, e senza avvalersi di alcuna precedenza;
2. l'aspirante BOCCIA LUISA, nata il 27/12/1976, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito LAZIO 0012 con punti 19, e quindi inferiore alla ricorrente, e senza avvalersi di alcuna precedenza.
3. l'aspirante AMATO MARIA, nata il 27/02/1964, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito LAZIO 0012 con punti 12, e quindi inferiore alla ricorrente, e senza avvalersi di alcuna precedenza;
4. l'aspirante ROCCHINO ORNELLA, nata il 26/08/1983, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito CALABRIA 0012 con punti 18, e quindi inferiore alla ricorrente, e senza avvalersi di alcuna precedenza.
5. l'aspirante BURELLO MICHELINA, nata il 26/05/1969, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito CALABRIA 0013 con punti 24, e quindi inferiore alla ricorrente, e senza avvalersi di alcuna precedenza.
6. l'aspirante BOCCHINO LUCIA, nata il 10/02/1956, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito TOSCANA 003 con punti 17, e quindi inferiore alla ricorrente, e senza avvalersi di alcuna precedenza.
7. l'aspirante BARONE ROSANNA, nata il 11/12/1968, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito TOSCANA 003 con punti 18, e quindi inferiore alla ricorrente, e senza avvalersi di alcuna precedenza.

Avverso tale mobilità la ricorrente ha, quindi, già presentato, in data 12.08.2016, la richiesta di conciliazione ex art. 17, co. 2 del CCNI (doc. 7), che ad oggi non ha sortito alcun effetto, né si è avuta alcuna risposta in merito da parte degli enti cui è stato indirizzato.

Nelle more va detto che la ricorrente non ha ricevuto, ad oggi, alcuna proposta di incarico triennale da parte di alcun Dirigente scolastico.



A ciò si aggiunga che si appalesa costituzionalmente illegittimo avere effettuato le operazioni di mobilità distinguendo i docenti secondo fasi (da 0 a d), ed in base a parametri discriminatori ed ingiustificati, come si dirà meglio infra.

Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

1. VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito all'errata attribuzione del trasferimento nonostante la ricorrente avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

Come già sottolineato non appaiono tuttora chiari, né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri a tal uopo adottati.

Infatti la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenze previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato.

A ciò si aggiunga che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dalla ricorrente, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL.

A titolo esemplificativo nella provincia di Trapani sono residuati n. 3 posti non assegnati nell'ambito 027.

È quindi ormai notorio che l'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità non ha funzionato correttamente ed ha creato pertanto degli errori che si sono ripercossi sulle vite dei docenti e sulle loro famiglie.

Lo stesso Ministero ha ammesso che qualcosa non ha funzionato ma si è rifiutato di rifare ex novo le operazioni di mobilità, impegnandosi soltanto a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL.



Come già anticipato la ricorrente ha presentato tale istanza in data 12.08.16 ma ancora non ha avuto sviluppi, essendo tra l'altro trascorsi pochi giorni.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.

In effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il principale dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata.

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.

All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento



riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Va pertanto dichiarata l’illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente, al fine di tenere conto dell’esatto punteggio della stessa.

2. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 108 LEGGE 107/2015, E DELL’O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 C.

Si eccepisce altresì un’illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017 in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

Infatti l’articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della buona scuola, e l’ordinanza ministeriale 241 dell’8.04.2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo un’articolata distinzione in fasi e sottofasi nell’ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l’incarico a tempo indeterminato.

Si sono quindi verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti vincitori del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa.

Si è quindi palesemente verificata un’inspiegabile disparità di trattamento tra docenti, ed in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase c, a loro volta distinti tra coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (tra cui la ricorrente) ed i vincitori del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito.

Tali domande sono state trattate in due distinte fasi e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento.

Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale



possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata in quanto anche i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento avevano superato un regolare concorso, tra cui la prof.ssa Asaro Rosa, odierna ricorrente.

Quest'ultima infatti ha superato il concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 aprile 1999 (doc. 8) che all'art. 1 comma 1 così disponeva: "Ai sensi dell'art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso per esami e titoli, **per l'accesso ai ruoli provinciali** degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002.

Mentre il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (doc. 9), all'art. 1 comma 1 così dispone: "Sono indetti, **su base regionale**, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto".

Non si comprende quindi per quale motivo gli idonei del concorso 2012 sono stati trattati in maniera più favorevole rispetto agli idonei del concorso 1999, che potevano contare su svariati anni di servizio, oltre che su vari titoli nel frattempo acquisiti, consentendo così solo ai primi di avere assegnate delle sedi scolastiche site nella propria provincia di appartenenza, mentre gli altri sono stati "deportati" a parecchi chilometri di distanza.

La cosa "giusta" ed "equa" sarebbe invece stata quella di mettere "tutti" i docenti vincitori di un regolare concorso sullo stesso piano a provvedere alla loro mobilità secondo il punteggio di ognuno, costituito dalla somma dei titoli e degli anni di servizio.

Un altro effetto paradossale e devastante è stato quello che insegnanti di avanzata età e con una famiglia alle spalle ormai radicata nella propria provincia o regione di residenza (come la ricorrente) si vedono costretti a trasferirsi in altra regione sacrificando e disgregando le loro famiglie, mentre gli insegnati freschi vincitori del concorso 2012, magari senza avere ancora una propria famiglia e senza avere fatto alcuna gavetta, si ritrovano ad insegnare sotto casa.

Ogni ulteriore commento è persino superfluo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si chiede pertanto, nell' eventuale instaurando giudizio di merito, e dopo quindi l'emissione del provvedimento cautelare anticipatorio d'urgenza, adottato con decreto inaudita altera



parte, che il Giudice Voglia sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

SUL PERICULUM IN MORA

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della prof.ssa Asaro Rosa ad essere posizionata, a seguito della domanda di mobilità sopra detta, in graduatoria utile per essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Mazara del Vallo, per l'anno scolastico 2016/2017 che sta ormai per iniziare, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti oggi impugnati.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia.

Tra l'altro la ricorrente già da un anno è costretta a stare lontana dalla famiglia, essendo stata assunta ad Arezzo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

Ora addirittura è stata trasferita ancora più lontano, ossia ad Alessandria, per cui, in caso di mancato accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe costretta a stare fuori sede per altri 3 anni, visto che l'incarico ha durata triennale.

Tra l'altro, come detto, la ricorrente ad oggi non ha ricevuto alcun incarico da parte di nessuna scuola dell'ambito in cui è stata trasferita, per cui si trova nella situazione paradossale di non sapere neanche in quale scuola doversi presentarsi per prendere servizio il 1° settembre 2016.

A ciò si aggiunga la docente è sposata con il sig. Busterna Massimiliano, nato il 29.01.69 (doc. 10), che esercita l'attività artigianale di autotrasporto in conto terzi (doc. 11) e che, quindi, non può trasferirsi in altra città, né tantomeno in altra regione, altrimenti subirebbe un gravissimo danno derivante dal fatto di perdere tutti i propri clienti e dovrebbe iniziare tutto daccapo, il che non è affatto facile per una persona di quasi 50 anni.

Inoltre la ricorrente ha due figli: Busterna Leonardo, di anni 14, e Busterna Ginevra di anni 8.



Il primo si accinge ad iniziare il secondo anno dell'I.T.I. di Mazara del Vallo (doc. 12), mentre la seconda si accinge ad iniziare la 3^a elementare (doc. 13).

Entrambi i figli minori risultano, quindi, ormai inseriti nella loro città di nascita e residenza, quale è Mazara del Vallo, e subirebbero un grave trauma psicologico sia nel caso venissero privati della presenza della madre, sia nel caso in cui dovessero trasferirsi in altra città, distante ad oltre 1.700 Km, privandoli dell'affetto del padre e degli altri parenti, oltre che degli amici.

Già tale trauma è stato vissuto dalla figlia Ginevra lo scorso anno che si è dovuta trasferire ad Arezzo assieme alla madre, non avendo questa nessuno a cui lasciarla data anche la sua giovanissima età.

Lo stesso dicasi per il figlio Leonardo che, invece, è rimasto a Mazara del Vallo, senza la presenza della madre e della sorellina.

Né il marito della ricorrente, in ragione del lavoro dal medesimo svolto, potrebbe occuparsi dei figli essendo sempre in giro per l'Italia con i suoi mezzi di trasporto.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al trasferimento nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa dell'imminente inizio dell'anno scolastico, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia, ecc. Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che "le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare".

Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che "le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione", ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata "non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino" (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e



agevolare “la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, e di “proteggere” la maternità e l’infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell’Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti, incida su diritti primari dell’individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Mazara del Vallo, con il rischio grave ed imminente che la stessa, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, ma in ispecie, per i figli ancora troppo piccoli per fare a meno della presenza costante della madre.

Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente, per quest’anno scolastico (oltre per quello trascorso) e per gli altri due successivi, vista la durata triennale dell’incarico che le verrà assegnato.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell’imminenza del pregiudizio implica che “l’evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d’urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l’iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato” (Montesano 1955, 79).

Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l’incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, “l’aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d’altronde è pacificamente ammesso” (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l’imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell’ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che la prof.ssa Asaro Rosa sta già subendo, posto che l’Amministrazione



scolastica, nonostante formalmente diffidata a seguito della richiesta di conciliazione, non si è ancora pronunciata in alcun modo, né vi sono speranze che lo faccia prima dell'imminente inizio dell'anno scolastico.

Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, e da concedersi inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla famiglia della ricorrente.

A ciò si aggiunga che in difetto di tale provvedimento la ricorrente si vedrebbe costretta a recarsi ad Alessandria e prendere servizio il 1° settembre 2016, ed andare incontro alle relative spese di viaggio, alloggio e vitto, assai gravose per il reddito percepito mensilmente dalla docente.

Occorre quindi una pronuncia urgente che ordini agli enti convenuti il trasferimento immediato della ricorrente in una scuola primaria sita nella città di Mazara del Vallo, nell'ordine di cui alla domanda di mobilità dalla medesima inoltrata.

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito, come espressamente previsto dall'art. 669-octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che si andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

“Nel merito:

- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria della mobilità 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria sita nella città di Mazara del Vallo, o in un'altra prossima secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità dalla medesima inoltrata (classe di concorso PRIMARIA - POSTO COMUNE), per l'anno scolastico 2016/2017;
- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'USR TOSCANA – Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di Arezzo, ed agli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente in una scuola primaria sita nella città di Mazara del Vallo, o in un'altra più prossima possibile secondo l'ordine indicato nella suddetta domanda di mobilità;
- Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente e/o



disapplicandone gli esiti, al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa e di inserirla nella giusta posizione in graduatoria;

- Sollevare dinanzi la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, adottando tutti i consequenziali provvedimenti del caso;
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa;
- Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali".

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la prof.ssa Asaro Rosa, come sopra rappresentata e difesa, visti gli artt. 700 e 669 - bis e ss. c.p.c., e ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,

**RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI AREZZO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

Contrariis reiectis

In via cautelare

- **Con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies c.p.c., stante l'urgenza di provvedere**, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria sita nella città di Mazara del Vallo, o in un'altra più prossima possibile secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità dalla medesima inoltrata (classe di concorso PRIMARIA - POSTO COMUNE), per l'anno scolastico 2016/2017;
- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'USR TOSCANA – Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di Arezzo, ed agli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente in una scuola primaria sita



nella città di Mazara del Vallo, o in un'altra più prossima possibile secondo l'ordine indicato nella suddetta domanda di mobilità;

- Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte la fissazione di un termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;

In via principale

- Stante l'elevato numero dei contro interessati, costituiti dai docenti che nella graduatoria della mobilità impugnata hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella regione siciliana ed, in particolare, nella provincia di Trapani, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, che renderebbe alquanto gravosa, oltre che temporalmente inadeguata rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, la notifica nei modi e forme ordinari, autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nei siti internet ufficiali dell'USR TOSCANA (<http://www.toscana.istruzione.it>), dell'USR TOSCANA – Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di Arezzo (<http://www.aretzoistruzione.it>), e del Ministero convenuto (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>);
- Nell'eventuale giudizio di merito confermare il decreto concesso inaudita altera parte;
- Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni e/o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa e di inserirla nella giusta posizione in graduatoria;
- Ordinare a tal fine agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, finora mai resi pubblici;
- Sempre nell'eventuale giudizio di merito sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, adottando tutti i conseguenziali provvedimenti del caso;



- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa;
- Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali.

- **Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:**
- 1) Domanda di mobilità; 2) Mail di notifica esito domanda di mobilità; 3) Elenco trasferimenti scuola primaria; 4) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 5) Elaborazione sedi vacanti effettuata dal USR Toscana; 6) Bollettino trasferimenti Scuola Primaria Provincia di Trapani; 7) Richiesta di conciliazione; 8) Bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 aprile 1999; 9) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012; 10) Stato di famiglia della ricorrente; 11) Visura camerale; 12-13) n. 2 Certificati di iscrizione scolastica; 14) Dichiarazione reddito e carta di identità.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23, e precisamente di € 33.960,00, come si evince dalla dichiarazione dei redditi allegata.

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 22.08.16.

Avv. Luciano Asaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 22/08/2016.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO

